

## **STATUTO**

### **TITOLO I – Denominazione, Sede, Durata e Scopi**

#### **Articolo 1 – Denominazione**

E' costituita a norma dell'art. 36 del Codice Civile, l'Associazione di categoria tra imprese denominata:

**Xplor Italia (The Electronic Document Systems Community Association)**  
abbreviabile in **Xplor Italia**

#### **Articolo 2 - Sede**

L'associazione ha sede in Segrate (MI), Via Cassanese 224, e può istituire sezioni, sedi ed uffici in altre località sia in Italia che all'Estero.

#### **Articolo 3 – Finalità**

L'Associazione è apolitica, indipendente, e senza fini di lucro.

Scopi dell'Associazione:

- Rappresentare e tutelare gli interessi di carattere generale e collettivo delle Imprese Associate, anche nei confronti degli organismi Istituzionali.
- Sollecitare e consolidare tra i suoi aderenti l'intento di affrontare e risolvere i problemi comuni nello spirito della più ampia collaborazione e solidarietà di categoria.
- lo studio, la promozione e la realizzazione di ogni iniziativa utile allo sviluppo delle imprese associate;
- la promozione di organismi di consultazione e coordinamento tra le imprese associate

nello specifico e per i settori economici e le attività pertinenti alle imprese associate:

- lo studio, la definizione e l'analisi della entità e delle modalità operative del mercato;
- lo studio, la definizione e l'analisi delle modalità evolutive delle tecnologie;
- la qualità dei servizi forniti tramite "marchi di qualità" normati da appositi regolamenti;
- la formazione manageriale e professionale degli addetti e degli operatori;
- l'assistenza, la rappresentanza e la tutela in ogni materia di loro diretta pertinenza;
- l'espletamento di ogni altro compito riconosciuto utile dai suoi organi statutari.

Per il raggiungimento delle finalità istituzionali, l'Associazione potrà assumere partecipazioni in Società, Consorzi, organizzazioni ed Enti, nazionali e/o esteri, purchè perseguano gli scopi sopra evidenziati.

#### **Articolo 4 – Durata**

La durata dell'associazione è fissata al 31/12/2050 e potrà essere anticipatamente sciolta o prorogata per deliberazione dell'assemblea degli associati.

### **TITOLO II – Soci, Obblighi**

#### **Articolo 5 – Soci**

All'Associazione possono aderire in qualità di Soci ordinari tutte le imprese in qualsiasi forma costituite ed ovunque operanti che siano fornitori e/o utilizzatori di sistemi hardware e software per la archiviazione, composizione, gestione, stampa e distribuzione di documenti elettronici, cartacei e multimediali, e che si riconoscono nell'oggetto e negli scopi associativi.

L'iscrizione all'Associazione è formalizzata dalla domanda di ammissione - corredata dai dati descrittivi della impresa e sottoscritta da un suo rappresentante - e dalla presa visione del presente Statuto di cui la presentazione della domanda costituisce implicita ed integrale accettazione.

Sull'ammissione della domanda delibera in modo inappellabile il Consiglio Direttivo.

L'iscrizione è impegnativa per l'anno di adesione e per l'anno decorrente dal 1° gennaio successivo alla data di ammissione; dopo di che s'intende rinnovata di anno in anno qualora non sia stato presentato dal Socio formale atto di dimissioni (lettera raccomandata) almeno tre mesi prima della scadenza.

I Soci sono tenuti, per la durata del loro impegno associativo, a versare un contributo annuale nella misura e con le modalità che verranno di anno in anno stabilite dal Consiglio Direttivo.

Il versamento della quota costituisce formalizzazione implicita della domanda di ammissione della azienda e della sua accettazione da parte del Consiglio Direttivo.

La quota di partecipazione alla associazione non è trasmissibile per atto tra vivi e il socio non ha alcun diritto alla restituzione della stessa allo scioglimento del rapporto associativo.

#### **Articolo 6 – Obblighi**

Ciascuna impresa associata:

- nomina un proprio rappresentante in seno all'Associazione ai fini delle delibere nella stessa e può designare uno o più altri delegati che la rappresentino nell'ambito nei gruppi cui l'impresa è stata ammessa;
- si obbliga a versare il contributo annuale deliberato dal Consiglio Direttivo;
- s'impegna alla osservanza delle norme statutarie; del regolamento e delle delibere adottate dagli Organi direttivi dell'Associazione;

- s'impegna per la miglior riuscita di ogni iniziativa, in accordo con le azioni e le direttive dell'Associazione e con gli interessi collettivi degli altri Associati.

- il Presidente;
- il Segretario Generale;
- il Tesoriere ove istituito
- il Collegio dei Revisori ove istituito

### **Articolo 7 – Dimissioni**

La qualità di socio si perde per:

- dimissioni volontarie;
- perdita da parte del Socio del requisito fondamentale richiesto dell'Art. 3;
- esclusione dall'Associazione deliberata dal Consiglio Direttivo per aver l'associato contravvenuto agli obblighi del presente Statuto o per gravi ragioni inerenti alla propria condotta morale ed economica, tali da renderne incompatibile la presenza nell'Associazione.

Gli associati dimissionari o esclusi non possono richiedere neppure parzialmente: quote, contributi, erogazioni versate, danni a qualsiasi titolo o ragione; ne hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

### **Articolo 8 – Gruppi**

In seno all'Associazione possono essere costituiti gruppi di imprese associate aventi specifici interessi affini.

In tal caso i gruppi potranno identificare propri rappresentanti e darsi un regolamento da sottoporre preventivamente all'approvazione del Consiglio Direttivo dell'Associazione.

L'Associazione si impegna a mantenere riservate le notizie che le pervenissero dai Soci e potrà utilizzarle solamente per il conseguimento degli scopi sociali e previo assenso dei Soci interessati.

### **Articolo 9 – Soci sostenitori**

All'Associazione possono aderire in qualità di Soci sostenitori Enti, Istituzioni, persone fisiche e giuridiche che intendono favorire gli scopi dell'Associazione. Sulla loro ammissione si pronuncia il Consiglio Direttivo.

Al socio sostenitore non compete alcun obbligo, né ha diritto di voto. Le modalità di una sua partecipazione alle attività associative (commissioni, gruppi ecc) nonché eventuali contribuzioni sono regolate di volta in volta dal Consiglio Direttivo direttamente con il socio sostenitore interessato.

Le decisioni prese dal Consiglio Direttivo sono riportati nei relativi verbali.

## **TITOLO III – Organi Dell'Associazione**

### **Articolo 10 – Organi sociali**

Organi permanenti dell'Associazione sono:

- l'Assemblea degli associati;
- il Consiglio Direttivo;

Tutte le cariche dell'Associazione e tutte le funzioni inerenti alla partecipazione ai suddetti Organi sociali sono a titolo gratuito ed onorifico.

### **Articolo 11 – Assemblea degli associati**

L'Assemblea è formata da tutti i soci ordinari in regola con l'assolvimento di tutte le obbligazioni assunte verso l'Associazione ed in quanto non siano in corso a loro carico provvedimenti di sospensione.

Ogni socio ha diritto ad un voto che verrà espresso a mezzo del rappresentante nominato come da art. 4.

All'Assemblea possono partecipare, oltre ai soci ordinari, i componenti del Consiglio Direttivo ed i componenti del Collegio dei Revisori

L'Assemblea Generale è convocata:

- annualmente, entro il 30 giugno per deliberare in materia di approvazione del bilancio consuntivo e di quello preventivo;
- in qualunque momento quando ciò sia richiesto da almeno il 25% dei soci ordinari aventi diritto al voto, ovvero per iniziativa del Presidente, sentito il Consiglio Direttivo, ovvero su richiesta della maggioranza dei membri componenti il Consiglio Direttivo o su richiesta del Collegio dei Revisori

### **Articolo 12 – Convocazione dell'Assemblea**

- La convocazione dell'Assemblea è fatta dal Presidente (o in caso di suo impedimento dal Consigliere più anziano) tramite mezzi tradizionali od elettronici che permettano il riscontro della ricezione da spedirsi almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione.
- La convocazione deve avvenire in Italia e indicare luogo, giorno e ora della prima e seconda convocazione, nonché l'Ordine del Giorno.
- Le delibere delle Assemblee dei soci vengono trascritte in verbali firmati dal Presidente e dal Segretario.

### **Articolo 13 – votazione**

- Hanno diritto di partecipare all'Assemblea il rappresentante nominato dall'impresa associata che all'atto della convocazione risulti regolarmente iscritto

all'Associazione e in regola col pagamento dei contributi sociali.

- Ogni Socio partecipante all'Assemblea ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare, mediante delega scritta, da altro socio ordinario.
- Ogni Socio, oltre alla propria, non può avere più di una delega.

Per la validità delle riunioni è necessario che:

- In prima convocazione siano presenti direttamente o per delega almeno la metà dei voti spettanti ai Soci;
- In seconda convocazione l'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei voti presente.
- Le deliberazioni si prendono a maggioranza di voti e con voto palese.
- L'Assemblea può deliberare in riunione formale o per referendum – tramite risposta scritta ai quesiti proposti – a seconda di quanto verrà di volta in volta stabilito dal Consiglio Direttivo.
- Per le cariche sociali ove l'Assemblea non provveda o decida per le nomine ad acclamazione, si procederà con votazione segreta a maggioranze relative.

Le modificazioni statutarie e la proposta di scioglimento dell'Associazione richiedono sempre la presenza diretta o per delega di almeno il 66% dei voti.

#### **Articolo 14 – Consiglio Direttivo**

- il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea in numero non inferiore a cinque e non superiore a trentuno.
- Tutti i Consiglieri durano in carica tre anni e sono rieleggibili. E' facoltà del Consiglio cooptare membri anche se non soci.
- Qualora un Consigliere dia luogo a tre assenze consecutive delle sedute del Consiglio – ritenute ingiustificate dal Consiglio stesso – esso viene dichiarato decaduto dalla carica con provvedimento del Presidente.
- Il Consiglio può procedere alla copertura di eventuali posti resi vacanti tra Consiglieri tramite co-optazione.
- I Consiglieri eletti nel corso del mandato elettivo seguono agli effetti della decadenza il turno che sarebbe spettato a coloro che essi hanno sostituito.
- Il Presidente che ha espletato il proprio mandato partecipa di diritto al successivo Consiglio Direttivo eletto con la qualifica di Past President.

#### **Articolo 15 – Poteri del Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo ha:

- poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- cura l'attuazione delle delibere assembleari;
- nomina al proprio interno il Presidente;
- attribuisce deleghe a Consiglieri su specifiche materie nel caso qualificandone fino a due come Vicepresidenti;
- determina la quota associativa annuale;
- delibera sulle domande di ammissione dei soci e sulle modalità di partecipazione dei soci sostenitori;
- predispone il conto consuntivo e il bilancio preventivo ai fini delle successive delibere dell'assemblea;
- determina, e all'occorrenza varia, il numero dei Gruppi e dei raggruppamenti associativi;
- nomina Commissioni per determinati scopi e lavori, chiamandovi a far parte, ove occorra, anche persone estranee all'Associazione;
- predispone e delibera eventuali Regolamenti interni;
- costituisce una Giunta – composta da 3 a 7 consiglieri tra cui il Presidente – che prende in carico i poteri del Consiglio Direttivo qualora ciò sia utile per sviluppare più agevolmente l'attività corrente dell'Associazione;
- nomina e revoca il Segretario Generale dell'Associazione con i due terzi dei voti degli aventi diritto.

#### **Articolo 16 – Convocazione del Consiglio Direttivo**

- la convocazione del Consiglio Direttivo è fatta dal Presidente (o in caso di suo impedimento dal Consigliere più anziano) tramite mezzi tradizionali o elettronici che permettano il riscontro della ricezione almeno 8 giorni prima della data prevista per la riunione. In caso di particolare urgenza la convocazione può essere fatta con sole 48 ore di preavviso.
- 
- Il Consiglio deve essere convocato ove ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi membri in carica.
- Il Consiglio Direttivo è valido con la presenza di almeno la metà più uno dei Consiglieri.
- Il Presidente dell'Associazione presiede di diritto il Consiglio Direttivo, ed in caso di

assenza o di impedimento viene sostituito dal Consigliere più anziano di età.

- Le violazioni in seno al Consiglio Direttivo avvengono a maggioranza e con voto palese.
- Ciascun membro ha diritto a un voto che non può delegare.
- In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo partecipa il Segretario Generale dell'Associazione con voto consultivo. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo vengono trascritte in verbali firmati dal Presidente e dal Segretario.

#### **Articolo 17 – Presidente**

Il Presidente dell'Associazione è nominato dal Consiglio Direttivo, dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione ed è responsabile dell'attuazione delle delibere del Consiglio Direttivo.

In caso di assenza o impedimento, il Presidente è sostituito Consigliere più anziano per età.

#### **Articolo 18 – Segretario Generale**

Il Segretario Generale dell'Associazione è nominato dal Consiglio Direttivo con il compito di attuare le disposizioni adottate dagli Organi direttivi dell'Associazione e di gestire le risorse della stessa.

Il Consiglio Direttivo può affidare il compito di Segretario Generale dell'Associazione ad un Organismo esterno. In questo caso l'Organismo svolge tutti i compiti richiesti alla Segreteria proponendo al Consiglio, per la sua accettazione, un proprio referente quale Segretario Generale.

#### **Articolo 19 – Tesoriere**

Il Tesoriere può essere scelto fra i Consiglieri e viene eletto dal Consiglio Direttivo.

L'elezione è con voto palese ed a maggioranza assoluta dei voti validi, dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

E' preposto al coordinamento ed al funzionamento dei servizi amministrativi, nonché all'attività finanziaria dell'Associazione, nel quadro del bilancio di previsione.

#### **Articolo 20 – Collegio dei Revisori**

I revisori possono essere eletti dall'Assemblea qualora si ritenga tale nomina necessaria od utile al miglior controllo delle attività associative.

Se l'organo viene istituito, il numero dei membri componenti non può essere inferiore a tre o superiore a cinque, I componenti del collegio nominano il Presidente ed assistono alle sedute del Consiglio Direttivo;

Il collegio vigila sull'andamento della gestione economica e finanziaria;

I revisori durano in carica tre anni, sono rieleggibili e possono essere eletti anche se non soci.

### **TITOLO IV – AMMINISTRAZIONE**

#### **Articolo 21 – Libri sociali e contabili**

L'associazione deve tenere i libri sociali e contabili previsti dalle norme civilistiche e tributarie nel tempo vigenti, tenuto conto dell'esercizio dell'attività svolta.

Devono comunque essere tenuti i seguenti libri:

- Albo degli associati
- Libro verbali delle assemblee.

#### **Articolo 22 – Amministrazione e Rendiconto annuale**

Le entrate dell'associazione sono costituite:

- Dalle quote di iscrizione versate all'atto dell'accoglimento della domanda di adesione;
- Dalle quote associative annuali ordinarie ed, eventualmente, straordinarie fissate dal Consiglio Direttivo;
- Dagli eventuali contributi pubblici o privati percepiti dall'Associazione.
- Da tutti gli eventuali altri proventi comunque affluiti nella disponibilità dell'Associazione

L'esercizio dell'Associazione di chiude al 31 dicembre di ciascun anno.

Entro 120 giorni dalla fine di ciascun esercizio solare, il Consiglio Direttivo dovrà sottoporre direttamente all'approvazione dell'assemblea il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente composto dal conto delle entrate e delle uscite, e dalla situazione patrimoniale, nonché il bilancio preventivo per l'esercizio in corso composto dallo stato di previsione delle entrate e delle uscite.

Il termine di 120 giorni può essere prorogato di ulteriori 60 gg qualora lo richiedano particolari ragioni o necessità operative.

Qualora sia stato nominato il Collegio dei Revisori, il bilancio consuntivo sottoposto all'approvazione dell'assemblea dovrà contenere anche la relazione al bilancio redatta dal citato organo.

A tale fine, il Consiglio Direttivo dovrà trasmettere al Collegio dei Revisori almeno 30 gg prima della data fissata per l'assemblea di approvazione, copia del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente composto dal conto delle entrate e delle uscite, e dalla situazione patrimoniale, nonché il bilancio preventivo per

l'esercizio in corso composto dallo stato di previsione delle entrate e delle uscite.

Nei quindici giorni che precedono l'Assemblea, tutti i documenti sopra menzionati debbono restare a disposizione degli associati, i quali potranno prenderne visione senza tuttavia richiederne o farne copie od estratti.

Bilancio e relazione dovranno invece essere consegnati in sede Assembleare agli intervenuti e, successivamente, agli associati assenti che ne abbiano fatto richiesta.

### **Articolo 23 – Patrimonio**

Il patrimonio sociale è formato dai mobili, dagli immobili e dai valori che siano o vengano a qualsiasi titolo in proprietà dell'Associazione, nonché dalle sopravvenienze attive che l'Assemblea decidesse di accantonare.

In caso di scioglimento, per qualunque causa, il patrimonio dell'Associazione è devoluto ad altra Associazione, Istituzione o Ente con finalità analoghe, ovvero ai fini di pubblica utilità, sentito l'organo di controllo previsto dalla Legge 23 dicembre 1996 n.662 e salvo diversa destinazione imposta dalla Legge.

### **Articolo 24 – Divieto di distribuzione di utili.**

Durante la vita dell'Associazione non possono essere distribuiti, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla Legge.

### **Articolo 25 – Modifiche dello Statuto e Recesso**

Le modifiche del presente Statuto sono di competenza dell'Assemblea Generale dei Soci e debbono essere approvate con le maggioranze previste all'articolo 11.

Ai soci dissenzienti dalle modifiche apportate allo Statuto è consentito il diritto di recesso, da comunicarsi con lettera raccomandata entro 30 giorni dall'avvenuta comunicazione delle modificazioni statutarie. Il recesso avrà effetto dal primo gennaio dell'anno successivo, per quanto riguarda il pagamento dei contributi associativi.

### **Articolo 26 – Regolamenti**

Gli eventuali regolamenti integrano lo statuto indicando norme di comportamento tra i gli associati

### **Articolo 27 – Disposizioni finali**

Per tutto quanto non è contemplato nel presente statuto valgono le norme del diritto comune.